

Svolgimento del processo

Francesco Vitrani, assunto dalla s.r.l. S.T.P. con contratto di formazione e di lavoro, si infortunò nel manovrare una saldatrice, cui era stato adibito dopo tre giorni dalla sua assunzione.

Ne riportò un danno permanente ad una mano che non raggiungeva la indennizzabilità infortunistica

Egli chiese, quindi, il risarcimento di tale menomazione alla datrice di lavoro come danno biologico. Il Tribunale di Milano, con sentenza dell'11.5.95, ha escluso che egli per il predetto infortunio potesse vantare, nei confronti della società convenuta, una qualsiasi pretesa risarcitoria essendo essa esente da qualsiasi responsabilità in ordine all'infortunio occorso al lavoratore.

Esso doveva, infatti, ascrivere esclusivamente alla sprovvedutezza del Vitrano - che aveva peraltro dichiarato di esser già stato adibito ad una macchina del tipo predetto ed al quale era stata fornita ogni spiegazione sul suo funzionamento e sulle cautele da adottare nel suo uso.

Ciò nonostante, egli aveva posto le mani in zona di operatività della saldatrice mentre la stessa era in movimento.

Il Tribunale ha escluso che, una volta reso edotto il lavoratore dei rischi che la macchina cui egli era stato addetto presentava, incombesse sul datore di lavoro un obbligo di reiterazione delle istruzioni.

Il Tribunale ha anche escluso la sussistenza di colpa specie ca consistente nella mancata adozione di particolari precauzioni richieste dal funzionamento della saldatrice, giacché il danno per l'operatore poteva verificarsi solo se le sue mani fossero state poste a contatto della stessa mentre era in movimento.

Cosa che il Vitrani aveva fatto tenendo un comportamento contrario a regole di comune esperienza.

Il sign. Vitrani propone ricorso per cassazione sostenuto da un unico complesso motivo:

La s.r.l. S.T.P. resiste con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato; essa ha anche presentato note d'udienza.

Motivi della decisione

Preliminarmente si rileva che a parte il disposto della *l. 141/97*, valevole anche per i giudizi in corso, non sussiste la eccepita nullità della procura Conferita con foglio a parte, risultando dalla stessa la inequivoca volontà del ricorrente di voler impugnare la predetta sentenza.

Il ricorso principale e quello incidentale condizionato vanno riuniti attenendo alla stessa decisione.

Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 4, 115, 116, dpr 27.4.55, 1218, 1223, e 2087, nonché violazione dell'art. 31.863/84 (NDR: D.L. 30.10.1984 n. 726 art. 3), contraddittorietà e difetto di motivazione.

L'articolata censura si incentra nella mancata considerazione della particolare qualità del lavoratore nell'ambito del contesto aziendale dovuta alla sua assunzione con contratto di formazione e lavoro.

Di conseguenza, contrariamente a quanto asserisce il Tribunale d'obbligo di informazione sui rischi connessi al funzionamento della macchina cui egli dopo tre giorni dal suo ingresso in azienda era stato adibito avrebbero dovuto attagliarsi a tale sua particolare qualità: e non potevano certo esaurirsi in indicazioni date al momento della adibizione del lavoratore alla

stessa, ma doveva ritenersi esistente sino a quando non fosse stato accertato un' apprezzabile grado di apprendimento da parte dello stesso.

La censura è fondata.

Il Tribunale nell'accertare la sussistenza della responsabilità del datore di lavoro è incorso in una doppia violazione di legge.

Esso, in primo luogo, non si è attenuto ai canoni individuati da questa Corte, in generale, sulla configurazione della responsabilità stessa per effetto dell'art. 2087 cc.

In aggiunta, ha del tutto ignorato i particolari obblighi che in materia di sicurezza del lavorare - al datore di lavoro discendono dal contratto di formazione e lavoro, comportando per effetto del principio di autointegrazione dell'ordinamento giuridico - un diverso e più intenso grado di responsabilità nel tutelare l'integrità psico fisica dello stesso.

Per quanto concerne il primo punto, come momento di approdo di un'elaborazione giurisprudenziale particolarmente attenta alla tutela dei valori della persona umana e del rischio della loro lesione, a fronte di un non corretto uso del potere imprenditoriale, può esser indicata la statuizione di questa Corte che, in materia di prevenzione d'infortuni, stabilisce che le norme dettate in tema di prevenzione, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore, non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione ma anche quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente e solo allorché il comportamento del lavoratore presenti i caratteri della abnormità ed assoluta inopinabilità - atteso il suo livello di esperienza - il datore di lavoro rimane esente da responsabilità (7636/96).

E' significativo, ai fini di individuare l'intensità della vigilanza dovuta dal datore di lavoro, per effetto dell'art. 41 comma 2 della Costituzione secondo cui l'iniziativa privata non può esercitarsi in maniera da arrecar danno alla libertà, sicurezza e dignità umana - e dell'art. 2087 cc, che la Corte abbia con recente decisione (8267/97) ritenuto che l'attività di collaborazione cui il datore di lavoro è tenuto nei confronti dei lavoratori, a norma dell'art. 2087 cc, non si esaurisce nella predisposizione di misure tassativamente imposte dalla legge ma si estende all'adozione di tutte le misure che si rivelino idonee a titolare l'integrità psico fisica del lavoratore, richiedendosi un organico dimensionato alle esigenze aziendali; senza che l'eventuale iniziativa del lavoratore di assoggettarsi ad un impegno diretto a supplire a carenze di organico lo esima da responsabilità per danni alla sua integrità, psico fisica, in quanto soggetto che rispetto a lui si trova in condizioni di subordinazione socio economica.

Questo già intenso obbligo di tutela del soggetto al potere imprenditoriale diviene ancora più intenso allorché il soggetto che ne sia destinatario è un lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro.

Come è noto, esso è strumento pensato per consentire alle fasce giovanili l'ingresso nel mondo del Lavoro: sicché i compiti del datore di lavoro - che ne ricava vantaggi sul piano normativo e previdenziale - si connotano per una sorta di funzione sociale che su di lui incombe: realizzandosi una sorta di affidamento a lui del giovane esordiente nel mondo di lavoro.

Questa "funzionalizzazione" del ruolo del datore di lavoro amplia lo spessore già considerevole della sua responsabilità, non più solo tutelativa dell'integrità psico fisica del lavoratore ma anche con funzioni iniziatiche.

Queste valutazioni, infine, non possono esser scisse nell'ambito del processo di integrazione nella comunità europea da "una cultura della sicurezza quale sistema di valori e di principi talché la sicura stessa da obbligo deve diventare un valore culturale condiviso sui luoghi di lavoro" (Relazione del 30.6.97 sull'attività del Comitato Consultivo per l'applicazione presso la Corte di Cassazione delle disposizioni del d. legis. n. 626/94, mod. d. legis. n. 242/96 di attuazione della direttiva n. 389/91 della Comunità Europea). Il Tribunale di Milano ha del tutto ommesso di attenersi a tali principi in particolare a quello enunciato in materia di contratto di formazione e

lavoro nel ricercare se nella fattispecie ad esso sottoposta esistesse responsabilità del datore di lavoro.

La Sentenza va perciò cassata e la causa rinviata ad altro giudice che si atterrà ai predetti principi di diritto.

Innanzi a quel giudice la datrice di lavoro, che aveva proposto ricorso incidentale condizionato, nonostante che per effetto della sentenza impugnata fosse pienamente vittoriosa, potrà richiedere che si proceda agli accertamenti istruttori che il giudice d'appello avrebbe trascurato.

Per tale ragione quel ricorso va dichiarato inammissibile (3./2/97 13/08/89)

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il principale, cassa e rinvia anche per le spese al Tribunale di Monza; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato.

Roma 16 ottobre 1997

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 FEBBRAIO 1998